

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2535

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IACONO, MANZI, PROVENZANO, MARINO, BARBAGALLO, PORTA

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle case natali e degli studi di letterati, artisti, musicisti e scienziati italiani

Presentata il 24 luglio 2025

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di salvaguardare e valorizzare un patrimonio culturale diffuso ma spesso trascurato: le case natali e gli studi di scrittori, artisti, scienziati e altre figure che hanno contribuito in modo significativo alla storia culturale, letteraria, artistica e scientifica del nostro Paese.

Tali luoghi costituiscono non soltanto testimonianze materiali della memoria collettiva, ma anche strumenti di sviluppo culturale, sociale ed economico per le comunità locali. La tutela delle case natali e degli studi di eminenti esponenti del mondo della cultura italiana si inserisce in una più ampia strategia di promozione dell'identità culturale e di incentivo alla fruizione consapevole del nostro patrimonio diffuso, anche in coerenza con quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di valorizzare, attraverso la salvaguardia, la conservazione e la promozione dei loro patrimoni culturali, le strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro alla cultura nel nostro Paese, con la propria attività intellettuale, artistica e scientifica, favorendo la fruizione di questi luoghi e alimentando un processo di identificazione comune. La normativa riguardante le case-museo di scrittori, artisti e scienziati, in Italia, è complessa e si articola su diversi livelli di tutela e di gestione. Non esiste una legge organica che definisca in modo univoco le « case natali » e gli « studi » di artisti e scrittori, ma ci sono una serie di disposizioni che si applicano a seconda della tipologia di bene e del suo *status* giuridico. Le case-museo, in quanto beni culturali, sono soggette alle

disposizioni del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede la tutela, la conservazione e la valorizzazione di beni di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico e paesaggistico. Gli immobili che possono essere considerati case-museo vengono sottoposti a verifica per accertare il loro interesse culturale ovvero se possiedono un valore storico, artistico o testimoniale. Una volta accertato l'interesse culturale, le case-museo sono soggette a misure di tutela che ne regolano la conservazione e l'utilizzo, con l'obiettivo di preservarne il valore storico e artistico. Le regioni e i comuni possono avere proprie normative e linee guida per la gestione delle case-museo, soprattutto per quanto riguarda la loro valorizzazione e promozione. Ad esempio, la regione Emilia-Romagna ha istituito, con la legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2, un marchio distintivo per le «case e studi delle persone illustri dell'Emilia-Romagna». Quindi, la normativa sulle case-museo di scrittori, artisti e scienziati è costituita da un insieme di disposizioni che mirano a proteggere e valorizzare questi beni, considerati importanti testimonianze della storia e della cultura italiana. Con la presente proposta di legge si intende:

a) censire e tutelare formalmente tali immobili, riconoscendone il valore storico e culturale;

b) sottoporli a vincolo di tutela e prevedere specifici interventi di conservazione e valorizzazione;

c) istituire un fondo nazionale dedicato al sostegno economico delle attività di restauro, manutenzione, promozione e valorizzazione;

d) garantire che le disposizioni trovino applicazione anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel pieno rispetto delle loro competenze statutarie.

In questo modo, si mira a trasformare le case natali e gli studi in luoghi di memoria viva e di attrazione culturale, capaci di generare ricadute positive per quanto concerne il turismo sostenibile, l'economia locale e la formazione culturale per le nuove generazioni. La tutela della memoria e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale passano anche dalle dimore e dalle stanze in cui gli artisti e le persone illustri hanno lavorato; infatti, fanno parte integrante del lascito di valori che ci hanno trasmesso: questi luoghi del pensiero e della creazione sono a tutti gli effetti una porzione della loro eredità, che occorre custodire, preservare, salvaguardare e valorizzare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, conservare e valorizzare le case natali e gli studi di scrittori, artisti e scienziati, quali beni di interesse storico, culturale e identitario della Nazione.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili riconosciuti come case natali e studi di scrittori, poeti, artisti, musicisti, scienziati e altre figure di rilievo culturale, compresi quelli situati nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Censimento e istituzione di un registro nazionale)

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con le regioni, le province autonome e i comuni nel cui territorio si trovano gli immobili di cui all'articolo 2, provvede a:

a) effettuare il censimento delle case natali e degli studi di cui all'articolo 2;

b) istituire un apposito registro nazionale delle case natali e degli studi di scrittori, artisti e scienziati.

Art. 4.

(Tutela e vincolo)

1. Le case natali e gli studi censiti nel registro di cui all'articolo 3 sono sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. È vietato demolire, alterare o destinare ad usi incompatibili gli immobili di cui al comma 1, salvo autorizzazione del Ministero della cultura e previo parere vincolante della competente soprintendenza.

Art. 5.

(Valorizzazione e promozione)

1. Con riferimento agli immobili iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 3, il Ministero della cultura promuove, anche d'intesa con le regioni, le province autonome e i comuni nel cui territorio si trovano gli immobili:

a) interventi di restauro, manutenzione e adeguamento funzionale;

b) progetti di musealizzazione, apertura al pubblico, creazione di percorsi didattici, turistici e culturali;

c) iniziative editoriali, multimediali ed eventi volti a diffondere la conoscenza delle figure legate agli immobili.

Art. 6.

(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle case natali e degli studi di scrittori, artisti e scienziati)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il « Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle case natali e degli studi di scrittori, artisti e scienziati », con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 possono concorrere risorse statali, regionali, provinciali, comunali e contributi di soggetti privati.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare con proprie leggi le modalità di attuazione e di integrazione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti dalla presente legge.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0155240